

Peraltro, ad avviso del giudice, « la prescrizione dell'articolo 38 dello Statuto — che indica in primo luogo come fonte del diritto per le decisioni della Corte "le convenzioni internazionali, sia generali che speciali, che stabiliscono regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite" — non può voler dire che il giudice debba applicare convenzioni di cui sappia che non siano valide » considerando che « mai, per esempio, la Corte applicherebbe una convenzione il cui contenuto sia contrario ai buoni costumi ». Tuttavia « il giudice si trova nella stessa situazione se, in seguito ad un vizio all'origine, una convenzione invocata dalle parti sia, in realtà, nulla e senza effetto ». In particolare, era questa, nell'opinione del giudice Schücking « l'idea dell'ordine pubblico internazionale che, a mio avviso, deve determinare l'attitudine del giudice in un simile caso, anche quando la competenza della Corte sia fondata su un compromesso » (pp. 149-150).

125. Sentenza del Tribunale popolare tedesco del 28 ottobre 1940 nel caso della *Cittadinanza tedesca (Alsazia-Lorena)*.

Rispetto ad un'imputazione per un reato che poteva essere commesso soltanto da cittadini tedeschi il ricorrente aveva sostenuto dinanzi ad un Tribunale popolare tedesco, fondandosi tra l'altro sull'art. 79 del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, di avere una doppia cittadinanza in quanto il padre era cittadino tedesco e la madre, nata e residente nell'Alsazia-Lorena, gli aveva trasmesso la cittadinanza francese⁶.

Il Tribunale ha escluso la validità del Trattato di Versailles sostenendo che nonostante quest'ultimo fosse stato « promulgato come legge della Germania, vi sono dei dubbi se sia formalmente valido » dal momento che « non si tratta... di un accordo concluso tra due parti uguali, bensì una dichiarazione unilaterale di un diritto procedurale che il popolo tedesco è stato costretto ad accettare in conseguenza del blocco illecito della fame ». In particolare, ad avviso del Tribunale « ciò vale in special modo per quelle disposizioni che non prevedono l'uguaglianza tra le Parti. Più in particolare ciò è vero rispetto a quelle disposizioni concernenti la cittadinanza con le quali la Francia intendeva controbilanciare la sua caduta del tasso delle nascite ». In ogni caso, ha proseguito il Tribunale « il Governo Nazionale Tedesco ha già rifiutato implicitamente di accettare le disposizioni del Trattato di Versailles, o le ha abrogate, come ad esempio quelle riguardanti il pagamento di riparazioni, l'introduzione della coscrizione e l'occupazione della Renania », né vi erano dubbi sul fatto che « il Trattato di Versailles nel suo complesso abbia cessato di avere vigore dal momento dello scoppio della guerra con la Francia il 3 settembre 1939 ». Pertanto « il rispetto di alcune delle sue disposizioni al momento attuale è dovuto al desiderio che le presenti condizioni, nella misura in cui non siano state ancora turbate, restino indisturbate fino a quando avrà avuto luogo la ricostruzione dell'Europa ». Il Tribunale ha poi sottolineato che anche nel periodo precedente lo scoppio della seconda guerra mondiale « le disposizioni del Trattato di Versailles non possono qualificarsi come vincolanti se, nelle spe-

⁶ In *ADRPIC*, 1919-1942, Suppl. vol., caso n. 115, pp. 218-219.

ciali circostanze del caso, siano da considerarsi immorali in quanto favoriscono unilateralmente i desideri e le opinioni della Francia » (p. 219).

126. Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 7 aprile 1965 nel caso della *Valutazione degli stranieri per la tassazione di guerra*.

Una società costituita in Svizzera, con sede a Zurigo, proprietaria di terreni ad Amburgo aveva contestato la legittimità di una legge tedesca, la Legge sull'Eguaglianza degli oneri [*Lastenausgleichsgesetz*] del 14 agosto 1952 emanata per sostenere le vittime della seconda guerra mondiale, che prevedeva il pagamento anche da parte degli stranieri di una imposta considerata, in particolare in quanto destinata a coprire le spese di guerra, contraria al diritto internazionale generale, il quale doveva ritenersi prevalente su un trattato in vigore tra la Germania e la Svizzera, concluso il 26 agosto 1952, che invece prevedeva la possibilità di imposizione fiscale sulle persone fisiche e giuridiche nazionali dell'altro Stato contraente⁷.

La Corte costituzionale federale tedesca, in una sentenza resa il 7 aprile 1965, ha anzitutto precisato che « ai sensi dell'articolo 25 della Legge Fondamentale le regole generali del diritto internazionale divengono parte del diritto federale soltanto nel loro contenuto specifico ed entro il loro particolare ambito di applicazione » aggiungendo che « l'articolo 25 della Legge fondamentale apre l'ordinamento giuridico tedesco a tali norme soltanto nella misura in cui esse siano valide ai sensi del diritto internazionale ». La Corte ha poi dichiarato che « questa validità è determinata, tra l'altro, dalla misura in cui esse possano essere superate da disposizioni pattizie nel rapporto tra particolari Stati » e che « l'articolo 25 della Legge fondamentale non impedisce ad accordi, ammissibili secondo il diritto internazionale, che non corrispondano pienamente alle regole generali del diritto internazionale di acquistare la forza del diritto interno tedesco emanato dal legislatore ». La Corte ha poi proseguito sostenendo che « una regola secondo cui le norme generali consuetudinarie di diritto internazionale siano, in principio, prevalenti sulle disposizioni pattizie è sconosciuta al diritto internazionale generale » considerando che « il diritto internazionale dei trattati, per quanto riguarda le parti del trattato, di regola prevale come *lex posterior* e *specialis* sul diritto internazionale consuetudinario » (p. 8).

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che « soltanto poche norme giuridiche fondamentali devono considerarsi regole imperative di diritto internazionale consuetudinario rispetto ai trattati » precisando che « la qualità di tali norme imperative verrà attribuita soltanto a quelle regole giuridiche, profondamente radicate nella convinzione giuridica della comunità degli Stati, che sono indispensabili per l'esistenza del diritto internazionale e di un ordinamento giuridico internazionale e il cui rispetto può essere esigito da tutti i membri della comunità degli Stati » (pp. 8-9). La Corte ha quindi concluso nel senso che « la regola secondo cui gli stranieri non possono essere presi in considerazione per i contributi da versare in conseguenza della guerra certamente non fa parte di tali norme imperative del diritto internazionale » (p. 9).

⁷ In *ILR*, vol. 43, pp. 3-11.